

**COMUNE di VILLA BARTOLOMEA****PIANO DEGLI INTERVENTI****REGISTRO URBANISTICO
DEGLI
ALLEVAMENTI ZOOTECNICI**

Edizione per deduzione alle osservazioni ed approvazione



IL SINDACO
Comune di Villa Bartolomea
Andrea Tuzza

IL RESPONSABILE
Unità operativa: Servizio 3
Ufficio Tecnico E LLPP
Alessandro Furini

PROGETTO
PIERLUIGI ROMAN
Studio di Architettura ed Urbanistica
via Giotto n.1
37049 - Villa Bartolomea VR

Collaboratori:
FRANCESCO SBETTI
GIORGIO COLOGNI
SISTEMA SAS STP DI F. SBETTI & C.
Documentazione Ricerca Progettazione
Dorsoduro n.1249
30123 - Venezia VE

Estratto Art. 39 NTO – Zona Agricola E – Disposizioni generali e modalità di intervento in ambiti di territorio agricolo

ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

19. Per gli interventi edilizi riguardanti i ricoveri per animali si applicano le norme di seguito indicate per ciascuna delle seguenti tipologie di allevamento:
- allevamenti non intensivi: sono gli allevamenti configurabili come "strutture agricole produttive" che non soddisfano i requisiti di cui al punto 3. lett. d), comma 1, art. 50 della LR 11/2004 (atto di indirizzo DGRV n. 329/2010, All. A);
 - allevamenti intensivi: qualora tale nesso non sussista, l'allevamento è da considerarsi "zootecnico-intensivo". In ogni caso per gli allevamenti zootecnici intensivi valgono le specifiche disposizioni di cui alla LR n.11/2004 e s.m.i. e ai parametri individuati nel provvedimento della DGRV n. 329/2010 di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d).
- 19.1 Distanze minime reciproche tra allevamenti e zone urbanistiche diverse o edifici civili.
- Allevamenti intensivi: vedi quanto previsto dalla DGRV n.856/2012.
 - Allevamenti non intensivi: fatto salvo quanto previsto dalla DGRV n.856/2012, per gli allevamenti di classe 1 classificati non intensivi ai sensi della Tab. 1 dell'atto di indirizzo art. 50, lett. d, punto 2 DGRV n.856/2012, si applicano le seguenti linee guida:

TAB.1 – ALLEVAMENTI ZOOTECNICI NON INTENSIVI DI MINORI DIMENSIONI		
ZONE TERRITORIALI OMOGENEE	U.M.	DISTANZA MINIMA
Distanza da Zone Territoriali omogenee A, B, C, D, F	ml.	25,00
Tipo di animali e massimo di quintali e numero capi ammissibili		
Equini e vitelli a carne bianca	q.li	<20
Altri bovini	q.li	<75
Suini / Ovini	q.li	<20
Avicunicoli	n. capi	< 100
Distanza da abitazioni, attività produttive, commerciali, direzionali o di servizio di terzi		
	ml.	25,00
Tipo di animali e massimo di quintali e numero capi ammissibili		
Equini e vitelli a carne bianca	q.li	<40
Altri bovini	q.li	<150
Suini / Ovini	q.li	<450
Avicunicoli	n. capi	<1000
INDICAZIONI		
Per le specie non indicate si potrà convertire il peso allevato in riferimento al DM 7/04/2006		
Per l'abitazione del proprietario/custode si applica una distanza minima di ml. 10,00 dalla stalla		

TAB.2- ALLEVAMENTI ZOOTECNICI NON INTENSIVI DI MAGGIORI DIMENSIONI		
ZONE TERRITORIALI OMOGENEE	U.M.	DISTANZA MINIMA
Distanza da Zone Territoriali omogenee A, B, C, F	ml.	25,00 + 10,00 per ogni aumento di numero di quintali o di capi di animali allevati rispetto la precedente TAB.1
Distanza da Zone Territoriali omogenee D e dai locali per attività produttive, commerciali, direzionali o di servizio di terzi, con esclusione della residenza	ml.	25,00 + 3,00 per ogni aumento di numero di quintali o di capi di animali allevati rispetto la precedente TAB.1
Tipo di animali e massimo di quintali e numero capi ammissibili		
Equini e vitelli a carne bianca	q.li	< 15
Altri bovini	q.li	< 25
Suini / Ovini	q.li	< 15
Galline ovaiole	n. capi	< 1000
Polli	n. capi	< 1000
Tacchini	n. capi	< 500
Conigli	n. capi	< 250
Quaglie	n. capi settimana	< 1500
Distanza dalle abitazioni di terzi		
	ml.	25,00 + 10,00 per ogni aumento di numero di quintali o di capi di animali allevati rispetto la precedente TAB.1
Tipo di animali e massimo di quintali e numero capi ammissibili		
Equini e vitelli a carne bianca	q.li	< 30
Altri bovini	q.li	< 50
Suini / Ovini	q.li	< 30
Galline ovaiole	n. capi	< 2000
Polli	n. capi	< 2000
Tacchini	n. capi	< 1000
Conigli	n. capi	< 500
Quaglie	n. capi settimana	< 3000
INDICAZIONI		
Per l'abitazione del proprietario/custode si applica una distanza minima di ml. 10,00 dalla stalla		

19.2 Qualora le distanze calcolate secondo le Tabelle 1 e 2 risultassero superiori a quelle conseguenti all'applicazione dei criteri di cui alla DGRV 856/2012 per gli allevamenti intensivi (classi numeriche + punteggio) si adotteranno le distanze in applicazione alla citata DGRV. Eventuali deroghe sono ammesse previo parere favorevole dell'ASL.

Sono assoggettate al rispetto delle medesime distanze previste per l'allevamento:

- i ricoveri/recinti; nel caso di disponibilità del terreno, i ricoveri, recinti, gabbie, voliere o attrezzature esterne ove vengono racchiusi gli animali, devono essere posti il più lontano possibile dall'abitazione di terzi;
- le aree esterne (paddock);
- i silos mais (in trincea) per l'alimentazione del bestiame.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE DISTANZE DAGLI ALLEVAMENTI DI ANIMALI			
<i>Tipologia di allevamento</i>	<i>Intensivi di classe 1 e non intensivi</i>	<i>Classe 2</i>	<i>Classe 3</i>
Distanza dai confini	ml. 20,00 o maggiore	DGRV 856/2012	
Distanza dalle strade	Vedi Art.8 NTA		
Distanza dalle residenze di terzi	ml. 25,00 o maggiore	DGRV 856/2012	
Distanza dalle abitazioni di proprietà	ml. 10,00 o maggiore	DGRV 856/2012	
Distanza dalle residenze civili sparse	ml. 25,00 o maggiore	DGRV 856/2012	
Distanza dalle residenze civili concentrate (centri abitati)	ml. 25,00 o maggiore	DGRV 856/2012	
Distanza sa allevamenti intensivi	DGRV 856/2012		
Distanza dalle ZTO A, B, C, e F	ml. 25,00 o maggiore	DGRV 856/2012	
Distanza da pozzi idropotabili pubblici	ml. 50,00	ml. 100,00	ml. 200,00
Distanza da pozzi idropotabili privati	ml. 50,00	ml. 100,00	ml. 200,00

19.3 ALLEVAMENTI ESISTENTI IN ZONA PROPRIA:

L'ampliamento degli allevamenti esistenti in ambiti di territorio agricolo (ZTO E) è ammissibile quando:

- l'ampliamento è posto a distanza superiore a quella richiesta per l'intero allevamento;
- l'ampliamento è posto a distanza inferiore a quella richiesta per l'intero allevamento, ma superiore a quella dell'allevamento esistente e l'incremento dei capi non supera il 30% di quelli esistenti: previo nulla osta dell'ASL che verifichi la mancanza di inconvenienti che possono essere aggravati con l'ampliamento.

19.4 ALLEVAMENTI ESISTENTI IN ZONA IMPROPRIA

Interventi sugli allevamenti esistenti in zona impropria o che non rispettano le distanze minime previste.

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di adeguamento alle norme igienico sanitarie e alle prescrizioni eventualmente impartite dalle competenti autorità e devono essere adottati i seguenti interventi per minimizzare l'impatto prodotto:

- installazione e mantenimento in efficienza durante tutto l'anno di mezzi di lotta contro le mosche: retine e frange alle aperture, nastri adesivi, trappole a lampada elettrica o mezzi equipollenti;
- pulizia della stalla bi-giornaliera nel periodo maggio-ottobre e giornaliera nel restante periodo dell'anno;
- tinteggiatura di pareti e soffitti almeno due volte all'anno;
- il letame dovrà essere trasportato alla concimaia senza spargimenti di effluenti (liquidi e/o solidi) lungo il tragitto.

19.5 ALLEVAMENTI/ATTIVITÀ AMATORIALI O DI AUTOCONSUMO

Fatte salve specifiche indicazioni di zona, sono generalmente ammesse nel rispetto delle distanze da abitazioni di terzi indicate, le attività integrative della funzione prevalente, in quanto di impatto non significativo.

Affinché risulti non rilevante l'impatto igienico-sanitario nei confronti del vicinato, gli allevamenti/attività amatoriali o di autoconsumo nella gestione dei piccoli allevamenti e nella detenzione di animali, dovranno essere esercitati nell'osservanza delle seguenti modalità:

c. Alimenti:

- gli alimenti per animali devono essere somministrati in appositi contenitori evitando di spargerli al suolo;
- gli avanzi di alimenti devono essere rimossi prima della notte;
- le scorte degli alimenti devono essere conservate (ad esempio in fusti di plastica o metallo meglio se ermeticamente chiusi) in modo da non permetterne il deterioramento da parte dei roditori o altri animali infestanti;
- l'acqua di abbeveraggio dovrà essere sostituita giornalmente.

b) Recinti/ricoveri, aree esterne, gabbie, voliere

- dovranno essere costruiti o ubicati nel rispetto delle norme edilizie/urbanistiche ed ambientali;
- qualora siano poste lungo strade, aree ad uso pubblico o adiacenti a proprietà private dovranno essere opportunamente schermate;
- le caratteristiche costruttive dovranno permettere facilmente la pulizia, garantire un'adeguata ventilazione e salubrità, essere adeguate alle necessità fisiologiche ed etologiche delle specie garantendo agli animali protezione dal sole e dalle intemperie;

c) Operazioni di pulizia

- dovranno essere effettuate almeno giornalmente;
- gli effluenti prodotti dagli animali dovranno essere stoccati e smaltiti in modo tale da non creare problemi/disagi;
- lo stoccaggio degli effluenti potrà avvenire in concimaia costruita in modo da evitare fuoriuscite di effluenti e posta ad almeno ml. 25,00 da case di terzi; l'eventuale deroga fino

a ml. 10,00 potrà essere concessa dal responsabile igiene pubblica dell'ASL competente; in alternativa in contenitori ermetici posti ad almeno ml. 10,00 da case di terzi e solo nel caso di piccoli animali da compagnia la lettiera potrà essere smaltita anche nella frazione umida dei RSU nel rispetto del Regolamento Comunale smaltimento rifiuti;

- i responsabili degli animali sono tenuti a pulire dagli escrementi le aree verdi, pubbliche vie e marciapiedi.

d) Gestione delle aree esterne

- le aree esterne devono essere adeguatamente sistemate e sottoposte a periodica manutenzione per rispettare il decoro urbano;
- lo sfalcio e concomitante pulizia dell'area dovranno essere effettuate almeno quattro volte nel periodo maggio-ottobre di ogni anno solare;
- lo smaltimento del materiale di risulta degli sfalci e delle pulizie deve avvenire nel rispetto del Regolamento Comunale rifiuti;
- è fatto divieto di tenere materiali (fieno, legno, ferro ecc.) sparsi o accumulati alla rinfusa.

19.6. REGISTRO URBANISTICO DEGLI ALLEVAMENTI INTENSIVI

Al fine della verifica e del controllo dei limiti delle fasce di rispetto di cui al successivo art.78 delle presenti NTO, sarà istituito presso l'UTC il Registro Urbanistico degli Allevamenti (RUA), aggiornato dal Comune secondo le seguenti modalità:

- a) in recepimento della comunicazione obbligatoriamente trasmessa al Sindaco ai sensi dell'art. TULLSS 216 del *(Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura, compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al Sindaco, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne la attivazione o subordinarla a determinate cautele). Tale comunicazione deve essere prodotta anche nel caso:*

- di primo ampliamento che comporti un aumento del numero di capi allevabili superiori al 30% di quanto già autorizzato;
- variazione degli animali allevati;
- variazione delle modalità/tipologia di allevamento.

ogni qualvolta:

- l'allevamento generatore di vincolo sia oggetto di intervento edilizio;
- sia previsto un intervento edilizio diverso da quanto indicato ai commi 8 e 9 dell'atto di indirizzo art. 50, lett d) punto 5 (DGRV 856/12), ricadente nella fascia di attenzione indicata dal PI o suscettibile di rientrarvi nel caso in cui il Registro non sia stato aggiornato;

in sede di variazione del PI con conseguente aggiornamento del Quadro Conoscitivo (QC).

Per ogni aggiornamento viene riportata la rispettiva data. L'aggiornamento della rappresentazione grafica della fascia di attenzione a seguito dell'aggiornamento del RUA non costituisce variante urbanistica.

